

Regolamento
concernente il controllo degli abitanti e la banca
dati movimento della popolazione
(del 28 agosto 2001)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 3 della Legge sulla banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000 e 106 lett. e) della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;

d e c r e t a :

Capitolo I
Disposizioni generali

Autorità competente

Art. 1 ¹Il Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni, è l'autorità preposta alla direzione della banca dati movimento della popolazione.

²Essa procede per il tramite del Servizio Movimento della popolazione (in seguito: Servizio Movpop).

³Il Servizio Movpop è l'istanza unica che garantisce la raccolta e la gestione dei dati nonché la comunicazione e la trasmissione con i Comuni, gli utilizzatori appartenenti all'amministrazione cantonale e i terzi.

⁴Rimangono riservate le normative specifiche relative alla legislazione federale sull'asilo.

Autorità di vigilanza

Art. 2 La Sezione degli enti locali, Servizio Movpop, esercita la vigilanza in materia di controllo degli abitanti.

Ufficio controllo degli abitanti

Art. 3 ¹Tutti i Comuni tengono il controllo degli abitanti, per l'accertamento dei dati personali dei cittadini svizzeri e stranieri che risiedono nel Comune.

²A tale scopo i Comuni istituiscono un servizio denominato Ufficio del controllo degli abitanti (in seguito UCA).

³I dati raccolti dall'UCA sono messi a disposizione per l'aggiornamento della banca dati Movpop.

Proprietà dei dati

Art. 4 ¹E' definito Comune proprietario dei dati il Comune ove l'individuo ha costituito il centro dei propri interessi prevalenti e ove risiede effettivamente; tale Comune è identificato come Comune civile ed economico.

²In assenza del Comune civile nel Cantone, il Comune proprietario dei dati si identifica con quello presso il quale l'individuo soggiorna senza che questo luogo costituisca il centro della propria esistenza e dei propri interessi prevalenti; tale Comune è identificato come Comune economico.

Capitolo II

Registrazione e conservazione dei dati presso i Comuni

Registrazione

Art. 5 ¹L'UCA registra:

- a) le persone che risiedono nel Comune. Dalla registrazione sono esclusi, con la riserva dell'art. 11 cpv. 1, gli stranieri non sottoposti all'obbligo della notifica secondo l'art. 2 cpv. 1 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS);
- b) le persone che risiedono in esercizi pubblici con alloggio, case di riposo o altre strutture similari per periodi superiori ai 90 giorni sull'arco di 360 giorni;
- c) le persone fisiche e giuridiche proprietarie o che hanno in locazione appartamenti o locali per periodi superiori ai 30 giorni sull'arco di 360 giorni, anche se gli stessi non sono occupati;
- d) le persone che risiedono in appartamenti di vacanza locati tutto l'anno, indipendentemente dal periodo di soggiorno.

²L'UCA provvede all'aggiornamento dei dati delle banche dati comunali (catalogo elettorale, direzione scuole, caposezione militare, agenzia AVS, ecc.).

Catalogo dei dati

I. In generale

Art. 6 ¹La registrazione delle persone deve contenere i seguenti dati:

- cognome;
- cognome da nubile o da celibe;
- i cognomi precedenti;
- nomi e, se del caso, nome detto;
- data e luogo di nascita;
- sesso;
- cognome e nomi del padre;
- cognome e nomi della madre;
- comune/i di attinenza o stato di origine per i cittadini stranieri;
- data di naturalizzazione;
- stato civile;
- data del matrimonio, dell'unione domestica registrata, del divorzio, dell'unione domestica sciolta giudizialmente, della separazione, della vedovanza, dell'unione domestica sciolta per decesso, dell'unione domestica sciolta in seguito a dichiarazione di scomparsa, dell'annullamento del matrimonio;
- cognome e nomi del coniuge;
- elenco degli atti depositati;
- data e luogo della morte;
- data di arrivo e data della notifica;
- Comune di provenienza (se dalla Svizzera, Comune e Cantone; se dall'estero, Stato di provenienza);
- indirizzo esatto nel Comune: numero e testo civico, NPA, numero dell'appartamento e piano, dove esistono;
- genere di rapporto con il Comune (domicilio civile ed economico, domicilio civile, domicilio economico, residenza secondaria) e località;
- per i soggiornanti, la data di inizio e il motivo del soggiorno, la data di scadenza dell'attestazione del domicilio e l'indicazione del relativo indirizzo del domicilio;
- per gli stranieri, il genere di permesso, la data di inizio del permesso, la relativa scadenza, la data di ottenimento del permesso di domicilio;
- data di partenza con l'indicazione del Comune, del Cantone o della Nazione e il relativo nuovo indirizzo, dove possibile;
- numero di famiglia e numero di economia domestica.[\[1\]](#)

²L'Ufficio di vigilanza può prescrivere che per soggiorni non superiori ai tre mesi sull'arco di 360 giorni la registrazione vada limitata. Tuttavia devono poter essere registrati il cognome, il nome, la data di nascita, il sesso, il nome e il cognome dei genitori, il cognome da celibe/nubile e l'indirizzo.

³Oltre ai dati elencati dal presente catalogo, i Comuni sono liberi di raccogliere altre informazioni. Essi raccolgono facoltativamente i seguenti dati:

- il cognome da nubile della madre;
- il cognome da celibe del padre;
- il luogo del matrimonio;
- il cognome e il nome dell'ex coniuge;
- l'autorità della mutazione dello stato civile;
- la professione, il datore di lavoro e l'indirizzo nonché il luogo di lavoro;
- l'indirizzo di recapito;
- sezione del Comune, numero del fondo e di foglio per le proprietà per piani, lettere di coltura, lotto;
- per gli stranieri domiciliati, il termine di controllo.[\[2\]](#)

II. Nome e stato personale dei cittadini stranieri

Art. 7 ¹Il cognome e i nomi dei cittadini stranieri residenti in Ticino sono rilevati dal permesso rilasciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

²Il cognome, i nomi e lo stato personale dei cittadini stranieri che risultano dagli atti di stato civile svizzeri sono pure determinanti per l'UCA.

³Le dichiarazioni del cognome di cittadini stranieri conseguenti allo scioglimento giudiziale del matrimonio (art. 109 cpv. 2 CCS; 119 cpv. 1 CCS e 177b OSC), avvenute innanzi all'autorità di stato civile, sono determinanti per l'UCA.

⁴La persona straniera interessata può sottoporre la decisione giudiziale straniera concernente il suo stato personale all'esame della Camera civile del Tribunale di appello (art. 511 CPC).

Tenuta del catalogo dei dati

I. In generale

- Art. 8** ¹Il catalogo dei dati è tenuto in forma elettronica o cartacea.
²Esso non è pubblico.
³I dati sono conservati per tempo indeterminato.

II. Schedario

- Art. 9** Lo schedario deve comprendere:
- le schede personali;
 - i fogli delle economie domestiche;
 - il foglio di fabbricato.

III. Conservazione dei dati e dei documenti

- Art. 10** ¹I Comuni che gestiscono il controllo degli abitanti mediante elaboratore elettronico devono depositare almeno una volta al mese in luogo protetto e su supporto magnetico una copia di tutti i dati registrati.
²I Comuni che gestiscono il controllo degli abitanti su supporto cartaceo devono conservare le schede in un luogo protetto.
³I documenti giustificativi vanno pure tenuti in luogo protetto.

Capitolo III

Obbligo di notifica in caso di arrivo

Procedura di notifica

I. Arrivo di cittadini svizzeri

- Art. 11** ¹Ogni persona fisica di cittadinanza svizzera, tenuta alla registrazione, deve notificare il proprio arrivo nel Comune entro 8 giorni.
²La notifica deve essere effettuata presentandosi personalmente all'UCA; la notifica riguardante l'economia domestica avviene a cura di un suo membro maggiorenne.

II. Arrivo di stranieri

- Art. 12** ¹Ogni straniero tenuto alla registrazione e venuto nel Cantone con l'intenzione di stabilirvisi deve notificare il proprio arrivo al competente Ufficio regionale stranieri e all'UCA entro 8 giorni.
²Gli altri stranieri tenuti alla registrazione giusta l'art. 5 del presente regolamento e alla notifica giusta l'art. 2 cpv. 1 della LDDS che non adempiono nessuna di queste due condizioni devono notificare all'UCA e al competente Ufficio regionale stranieri, entro 90 giorni, il loro arrivo nel Comune.
³E' applicabile l'art. 11 cpv. 2.

III. Cambiamento nel catalogo dei dati

- Art. 13** ¹Ogni modifica nel catalogo dei dati deve essere notificata dall'interessato all'UCA entro 8 giorni.
²Tale notifica può essere effettuata per iscritto.

IV. Controllo e convocazione da parte dell'UCA

- Art. 14** ¹L'UCA può, in ogni tempo, convocare gli interessati che non hanno notificato il loro arrivo o non l'hanno fatto correttamente per accertare la situazione e conoscere le intenzioni degli stessi, qualora vi sia il sospetto che essi possano soggiacere all'obbligo della notifica personale.
²Se si tratta di stranieri, l'UCA segnala l'esito del controllo all'Ufficio regionale stranieri competente per la definizione del caso.

Notifica del locatore

I. Persone fisiche in generale

- Art. 15** ¹Ogni locatore deve notificare all'UCA, con l'apposito modulo, l'arrivo di nuovi conduttori, siano essi cittadini svizzeri o stranieri, che risiedono o che hanno in locazione appartamenti nel Comune per periodi superiori ai 30 giorni sull'arco di 360 giorni, entro 8 giorni dall'entrata in vigore del contratto o dalla data effettiva di occupazione in mancanza di contratto scritto; tale obbligo vale anche per chi alloggia gratuitamente un cittadino svizzero o uno straniero.
²Lo stesso vale per il cambiamento di appartamento all'interno di uno stabile.
³Il medesimo obbligo vale per i datori di alloggio ai sensi della legislazione sugli esercizi

pubblici.

II. Personale alloggiato, clienti e ospiti

Art. 16 ¹Ogni proprietario o gerente di esercizi pubblici, istituti, ospedali, cliniche, ricoveri o case di cure deve notificare all'UCA entro 8 giorni il personale alloggiato che adempie il requisito dell'art. 5. lett. a).

²Tale obbligo di notificazione entro 8 giorni vale anche per i suoi clienti o ospiti dal momento in cui è adempiuto il requisito dell'art 5. lett. b).

Rapporto fra la notifica personale e quella del locatore

Art. 17 La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa.

Registrazione in caso di mancata notifica

Art. 18 Il Municipio provvede d'ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti e se, entro il termine fissato, l'interessato non ha fatto la notifica personale.

Documenti

Art. 19 ¹La notifica personale di arrivo deve essere corredata entro 10 giorni da tutti i documenti necessari per allestire il catalogo dei dati e stabilire con esattezza il rapporto di residenza, segnatamente, a seconda dei casi, l'atto di origine, l'atto di famiglia, il certificato individuale di stato civile, il libretto di famiglia, il certificato di domicilio, l'estratto della sentenza di separazione o di divorzio.

²Nel caso in cui fatti di stato civile si siano prodotti in Svizzera o siano iscritti nei registri di stato civile svizzeri, devono essere presentati i relativi atti di stato civile svizzeri.

Capitolo IV

Obbligo di notifica in caso di partenza

Procedura di notifica

Art. 20 ¹Chi lascia il Comune lo deve notificare all'UCA al momento della propria partenza; gli stranieri devono contemporaneamente notificare la partenza all'Ufficio regionale stranieri competente.

²Il locatore deve notificare all'UCA, entro 8 giorni dal fatto, la partenza della persona fisica dallo stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di alloggiare gratuitamente una persona fisica.

Rapporto fra la notifica personale e quella del locatore

Art. 21 La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa.

Trasferimento

I. All'interno del Cantone

Art. 22 ¹Il trasferimento e la relativa data sono fissati dall'UCA del nuovo Comune tenendo conto della data effettiva di trasferimento e sentendo la persona interessata.

²L'UCA del nuovo Comune provvede a richiamare tempestivamente per iscritto al precedente Comune il catalogo dei dati e i documenti che l'interessato aveva depositato e, se del caso, la notifica di tassazione e l'atto d'origine.

³L'UCA del Comune di partenza è tenuto ad inviare al nuovo Comune i documenti che l'interessato aveva depositato, compreso l'atto d'origine.

II. In altro Cantone o all'estero

Art. 23 ¹Nei casi di trasferimento in altro Cantone l'UCA invia al nuovo Comune i documenti che l'interessato aveva depositato, compreso l'atto d'origine.

²Nei casi di trasferimento all'estero l'interessato provvede personalmente al ritiro dei documenti depositati presso il Comune di partenza, ad eccezione dell'atto d'origine.

Capitolo V

Contravvenzioni

Presupposti e procedura

Art. 24 Chi non ottempera all'obbligo della notifica in caso di arrivo, di trasferimento all'interno del Comune o di partenza può essere oggetto della procedura di contravvenzione di

cui all'art. 145 LOC.

Capitolo VI Trasmissione dei dati

All'UCA

Art. 25 I seguenti servizi comunicano tempestivamente all'UCA:

- a) gli Uffici dello stato civile le nascite, le morti, i matrimoni, le unioni domestiche registrate e i riconoscimenti;^[3]
- b) l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile le adozioni, i cambiamenti di nome, di attinenza e di cittadinanza;
- c) le Preture gli estratti delle sentenze di accertamento e di disconoscimento della paternità, di divorzio, di scioglimento dell'unione domestica registrata, di separazione, di nullità di matrimonio, di annullamento dell'unione domestica registrata e di scomparsa;^[4]
- d) la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ogni genere di permesso rilasciato, le decisioni di rifiuto, di revoca, di decadenza, di autorizzazione di assenza, di rimpatrio, di espulsione e le notifiche di partenza, le domande intese ad ottenere dei permessi di dimora senza attività lucrativa, come pure copia dei documenti depositati dagli stranieri;
- e) il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato l'effetto sospensivo conferito o negato ai ricorsi in materia di stranieri, nonché i provvedimenti cautelari in merito al soggiorno;
- f) le Commissioni tutorie regionali i provvedimenti di loro competenza.

A Movpop

Art. 26 L'UCA è tenuto a trasmettere tempestivamente i cambiamenti intervenuti nel catalogo dei dati alla banca dati Movpop.

Trasmissione dei dati

Art. 27 ¹La trasmissione dei dati avviene secondo le modalità definite dal Servizio Movpop, rispettando la forma e i codici stabiliti per garantire uniformità.

²Al fine della raccolta dei dati, il Servizio Movpop può accedere ad altre banche dati.

Capitolo VII Elaborazione dei dati

Elaborazione dei dati

Art. 28 ¹Il Servizio Movpop elabora i dati ricevuti verificandone la qualità e la plausibilità e procede all'immissione degli stessi nella banca dati.

²In caso di incongruenze rilevate nell'ambito della verifica, il Servizio Movpop ne dà tempestivamente avviso al Comune, il quale provvede a fornire le precisazioni richieste al fine di permettere l'aggiornamento dei dati.

³Per i dati di provenienza dall'Amministrazione cantonale il Servizio Movpop agisce secondo la medesima procedura, dandone immediata conoscenza al Comune interessato.

Capitolo VIII Accesso alla banca dati Movpop

Accesso alla banca dati

I. Per i Comuni

Art. 29 ¹L'accesso alla banca dati per i Comuni è libero relativamente ai propri dati.

²Il Comune può accedere ai dati di un altro Comune limitatamente a quelli che permettono l'identificazione di una persona, segnatamente il cognome, il nome, la paternità, la data di nascita, il sesso, l'indirizzo, il luogo e la data di arrivo e di partenza, l'attinenza e la cittadinanza.

II. Per i Consorzi di Comuni

Art. 30 ¹Il Consorzio di Comuni ha libero accesso ai dati dei Comuni consorziati.

²Il Consorzio di Comuni può accedere ai dati di un altro Comune non consorziato limitatamente a quelli che permettono l'identificazione di una persona, segnatamente il cognome, il nome, la paternità, la data di nascita, il sesso, l'indirizzo, il luogo e la data di arrivo e di partenza, l'attinenza e la cittadinanza.

III. Per gli utenti dell'Amministrazione cantonale

Art. 31 ¹L'accesso alla banca dati Movpop da parte di utilizzatori appartenenti all'Amministrazione cantonale avviene previa autorizzazione da parte del Servizio Movpop, soltanto per l'adempimento dei compiti pubblici.

²L'accesso viene accordato, su istanza, conformemente all'art. 10 della legge sulla protezione dei dati personali (in seguito LPDP) nonché alla procedura di cui all'art. 32.

IV. Per i terzi

Art. 32 ¹La Sezione degli enti locali concede eccezionalmente a terzi l'autorizzazione all'accesso della banca dati.

²L'autorizzazione viene concessa nella misura in cui:

- a) la richiesta avviene sulla scorta di un compito stabilito dalla legge o per scopi scientifici;
- b) la richiesta è limitata a quei dati necessari a svolgere detto compito o per adempiere allo scopo;
- c) viene garantita l'anonimità dei dati.

³Per il resto fanno stato gli art. 11, 15 e 16 LPDP.

Istanza e procedura

Art. 33 L'istanza deve contenere:

- a) le indicazioni concernenti il richiedente;
- b) i dati richiesti;
- c) la prova dell'esistenza di una base legale, di un compito legale o di un interesse legittimo;
- d) lo scopo per il quale i dati vengono utilizzati;
- e) l'applicazione richiesta.

Applicazioni: in generale

Art. 34 ¹Gli utenti possono accedere alla banca dati per mezzo delle seguenti applicazioni:

- a) la visualizzazione dei dati;
- b) l'allacciamento per mezzo di interfaccia;
- c) l'elaborazione particolare.

²Essi possono inoltre chiedere l'accesso alle tabelle della banca dati.

Definizioni

I. La visualizzazione dei dati

Art. 35 La visualizzazione dei dati è l'applicazione che consente all'utente unicamente di consultare la banca dati, senza possibilità di modificare i dati contenuti.

II. L'interfaccia

Art. 36 L'interfaccia è l'applicazione che permette di creare un programma particolare sulla base delle esigenze dell'utente, consentendogli di trasferire, senza possibilità di modificare i dati contenuti, un certo numero di informazioni dalla banca dati del movimento della popolazione alla propria.

III. L'elaborazione particolare

Art. 37 ¹Sono tutte le elaborazioni che esulano dalle operazioni di visualizzazione e di interfaccia.

²Tali elaborazioni vengono eseguite unicamente dal servizio Movpop sulla base delle indicazioni del richiedente.

IV. L'accesso alle tabelle della Banca dati

Art. 38 ¹E' la possibilità data all'utente di accedere direttamente, senza avere la facoltà di modificare i dati, alle informazioni registrate nelle tabelle che compongono la banca dati, nei limiti della legge e del regolamento.

²Con l'autorizzazione all'accesso alle tabelle della banca dati è data all'utente la facoltà di estrapolare i dati secondo le proprie esigenze.

Capitolo IX

Accesso ai dati dell'UCA

Diritto alle informazioni e agli estratti

Art. 39 ¹Ognuno ha il diritto di ottenere dall'UCA qualsiasi informazione, dichiarazione, o estratto che lo concerne personalmente.

²Il rilascio a terzi di estratti, di dichiarazioni e di informazioni da parte dell'UCA è regolato dalle disposizioni della LPDP.

³Rimangono inoltre riservate le norme in materia di comunicazione dei dati inerenti alla legislazione federale sull'asilo.

Capitolo X

Costi

Principio della corresponsione

Art. 40 ¹Ogni ufficio dell'Amministrazione che utilizza la banca dati è tenuto proporzionalmente all'utilizzazione, a contribuire al finanziamento del servizio Movpop.

²I contributi necessari per coprire i costi di gestione del servizio Movpop sono calcolati sulla base di una chiave suscettibile di adeguamento in funzione dell'evoluzione degli allacciamenti effettivamente operativi ad inizio anno.

³Sono applicate per analogia le norme relative al calcolo delle tariffe per i terzi.

Tariffe per i terzi

I. Visualizzazione dei dati

Art. 41 ¹La tariffa per la visualizzazione dei dati è annuale e può variare fino ad un massimo di fr. 3200.--.

²La tariffa per la visualizzazione è applicata ad ogni ufficio allacciato alla banca dati ai sensi dell'art. 30, non ad ogni singola stazione di lavoro.

³L'importo è fissato in base al calcolo del volume di dati di ogni singola persona, moltiplicato per fr. 0,01.

⁴Per volume si intende il catalogo dei dati completo di ogni singola persona, atteso che la richiesta di un numero ridotto di dati per persona non comporta una diminuzione della tariffa.

II. Interfaccia

Art. 42 ¹Il costo per il collegamento tramite interfaccia ai programmi Movpop ammonta ad un massimo di fr. 40'000.--.

²La tariffa viene fissata in base al calcolo del volume dei dati di ogni singola persona, moltiplicato per fr. 0,125.

³I costi derivanti dalla realizzazione dell'interfaccia sono assunti dal richiedente.

III. Elaborazione particolare

Art. 43 ¹La tariffa per la richiesta di elaborazioni particolari è calcolata in base al volume dei dati richiesti.

²La tariffa è fissata in base al calcolo del volume dei dati di ogni singola persona, moltiplicato per fr. 0,10.

³Quando la trasmissione dei dati richiede una prestazione di lavoro superiore ai 30 minuti viene prelevato un importo di fr. 80.-- per ogni ora supplementare.

⁴Nella misura in cui il Servizio Movpop deve far capo a consulenza esterna, oppure deve fare elaborare uno speciale programma per l'estrapolazione dei dati, l'utente deve sopportare anche il maggior costo.

IV. Accesso alle tabelle della banca dati

Art. 44 Per l'accesso alle tabelle della banca dati si applica la tariffa definita per l'applicazione interfaccia.

Capitolo XI

Disposizioni transitorie, abrogative e finali

Norma transitoria

Art. 45 ¹I comuni adeguano il loro catalogo dei dati al presente regolamento entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso.

²Durante il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'UCA è tenuto entro 30 giorni dalla registrazione a dare comunicazione dei cambiamenti intervenuti nel catalogo dei dati agli uffici o agli enti interessati, e segnatamente:

- a) all'amministrazione cantonale delle contribuzioni e alle assicurazioni sociali per gli abitanti e le attività economiche;
- b) agli uffici regionali stranieri per gli stranieri;
- c) all'ente turistico locale per i soggiornanti;
- d) al servizio naturalizzazioni per i naturalizzandi.

Norma abrogativa

Art. 46 È abrogato il regolamento sul controllo degli abitanti e delle imprese dell'11 dicembre 1990.

Entrata in vigore

Art. 47 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli

atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1. ottobre 2001.

Pubblicato nel BU **2001**, 283.

-
- [1] Cpv. modificato dal R 19.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 571.
 - [2] Cpv. modificato dal R 19.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 571.
 - [3] Lett. modificata dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 699.
 - [4] Lett. modificata dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 699.